



CURIA ARCIVESCOVILE DI UDINE

ORDINARIATO

N. 0188 di prot.

Udine, li 25.01.2008

ANNOTAZIONE DI DEFEZIONE DALLA CHIESA CATTOLICA.

in riferimento alla richiesta in data 15.01.2008, presentata da [redacted] nato nato in [redacted] li [redacted] residente in [redacted] con la quale richiede di non essere più considerata membro della chiesa cattolica,

PREMESSO CHE:

- per la Chiesa Cattolica il Sacramento del Battesimo conferisce uno *status* personale indelebile;
- la relativa annotazione negli appositi registri documenta un fatto storico, che come tale non può essere cancellato;
- la Chiesa Cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare, per i suoi fini istituzionali, i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali;

CONSIDERATO CHE

le premesse sinteticamente richiamate hanno trovato conferma anche in pronunce del Garante per la protezione dei dati personali nelle quali è chiaramente riaffermato il pieno diritto della Chiesa cattolica alla tenuta dei registri dei battezzati, in piena ottemperanza della legge n. 675/1996;

Visto l'art. 2, § 7 del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30 ottobre 1999 recante "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza", con il presente decreto:

AUTORIZZO

il molto reverendo Parroco della **Parrocchia di Santa Maria oltre But e San Martino Vescovo, via Lequio 7 - 33028 Tolmezzo (Udine)** dove il richiedente ha ricevuto il battesimo in data di poco successiva alla nascita, a eseguire a margine dell'atto di battesimo della persona suddetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa canonica, la seguente annotazione: **"Il battezzato di cui al presente atto ha espresso la volontà di non far più parte della Chiesa cattolica"** (decreto dell'Ordinario di Udine n. 0188 in data 25.01.2008

Dispone, inoltre, che non venga rilasciata ad alcuno, se non a richiesta scritta del solo dell'interessato, con firma autenticata, certificati, estratti e copie dell'atto medesimo.

Si fa presente che l'annotazione di cui sopra comporta per l'interessato le seguenti conseguenze di ordine canonico:

- esclusione dall'incarico di padrino di battesimo e confermazione (cfr. cann. 874, § 1 e 893, § 1);
- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cfr. can. 1071, § 1, 5°);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (cfr. can. 1184, § 1, 1°);
- esclusione dai sacramenti (cfr. 1331, § 1, 2° e 915)

Servatis in reliquo de jure servandis.

diac. Gianfranco Zuliani
Vice-Cancelliere Arcivescovile



L'ORDINARIO DIOCESANO

[Handwritten signature]